

TRIBUNALE DI BARI  
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Bari, seconda Sez. Civile, in composizione collegiale in persona dei  
Giudice

Dott. Nicola Magaletti	Presidente
Dott. Rosa Pasculli	Giudice
Dott. Rosanna Angarano	Giudice rel./est.

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n.6455/2013 R.G. affari contenziosi

TRA

XxxxPietro (Avv. )

Reclamante

E

XxxxCarlo (Avv. )

Reclamato

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 19 settembre 2013, XxxxPietro - creditore  
precedente nella procedura esecutiva prezzo terzi intentata nei confronti del debitore  
Xxxx Carlo - spiegava reclamo avverso la ordinanza del 24 giugno 2013 con la  
quale era stata accolta la istanza di sospensione della esecuzione avanzata da  
quest'ultimo

Alla pretesa resisteva il creditore precedente.

Il Collegio, alla udienza del 15 novembre 2013 riservava la decisione.

Va premesso in fatto che il titolo esecutivo azionato dal Xxxx è la sentenza penale  
n. 319/2009 del Tribunale di Bari nel capo in cui condannava gli imputati in solido,  
tra cui pacificamente anche Xxxx Carlo, al ristoro in favore della parte civile  
costituita, tra cui pacificamente Xxxx Pietro, "al ristoro delle spese di costituzione e  
difesa" ivi liquidata in € 2000,00.

Ciò posto, non è controverso in fatto, e comunque risulta documentalmente provato  
che la Corte di Appello di Bari con sentenza n. 1844/2010 riformava la sentenza  
resa quanto ai capi penali di condanna nulla disponendo sulle statuizioni civili, ivi  
inclusa la condanna alle spese; risulta, altresì, documentalmente provato che la  
Corte di Cassazione, con successiva sentenza n, 4074/2012, accogliendo il ricorso

proposto dalle parti civili, evidenziava in motivazione che la sentenza di appello, con riferimento alle statuizioni civili, sulle quali avrebbe dovuto pronunciarsi, conteneva motivazione apparente o addirittura assente o comunque contraddittoria in quanto non vi era alcuna traccia di una eventuale conferma delle statuizioni civili nella motivazione sebbene quanto ivi riportato in ordine all'elemento psicologico era in contrasto con una conferma delle stesse; nel dispositivo risultante a seguito di correzione di errore materiale era stato omissivo il riferimento ad una conferma delle ulteriori statuizioni - presente invece nel dispositivo letto in udienza. Per l'effetto annullava la sentenza della Corte di Appello in ordine alle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Ciò posto, secondo l'assunto del creditore procedente in virtù della sentenza della Cassazione di annullamento della sentenza di appello la sentenza di primo grado costituisce valido titolo esecutivo; secondo il diverso assunto del debitore la sentenza di primo grado sarebbe stata definitivamente annullata.

Così delimitato l'oggetto del giudizio in questa sede di reclamo, il Collegio ritiene di attenersi al seguente principio di diritto fatto proprio dalla Cassazione "nell'ipotesi di esecuzione fondata su titolo esecutivo costituito da una sentenza di primo grado, la riforma in appello di tale sentenza determina il venir meno del titolo esecutivo, atteso che l'appello ha carattere sostitutivo e pertanto la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto della sentenza di primo grado; tuttavia, nell'ipotesi in cui la sentenza d'appello sia a sua volta cessata con rinvio, non si ha una reviviscenza della sentenza di primo grado, posto che la sentenza del giudice di rinvio non si sostituisce ad altra precedente pronuncia, riformandola o modificandola, ma statuisce direttamente sulle domande delle parti, con la conseguenza che non sarà mai più possibile procedere in "executivis" sulla base della sentenza di primo grado (riformata della sentenza d'appello cassata con rinvio), potendo una nuova esecuzione fondarsi soltanto, eventualmente, sulla sentenza del giudice di rinvio" (Cass. n. 16934/2013)

Il reclamo va, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in questa sede in linea con l'orientamento della Cassazione secondo cui il provvedimento, di accoglimento o di rigetto della istanza di sospensione, con il quale si chiude la fase sommaria, è privo di definitività ma deve contenere necessariamente la statuizione relativa alle spese, eventualmente riesaminabile nel giudizio di merito (Cass. n. 22503/2011)

Deve darsi atto, invece, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato. Infatti, L'art. 1 comma XVII della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (cd. legge di stabilità) ha introdotto, in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, il nuovo comma I-quater, in cui è previsto che: *“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”*. In queste ipotesi, *“il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”*. Le nuove disposizioni «si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge»(Art. 1, comma 18). La normativa è stata pubblicata sulla G.U. 29 dicembre 2012 n. 302 ed è entrata in vigore in data 1 gennaio 2013. L'art. 13 comma I-quater d.P.R. 115/2002 si applica, pertanto, ai procedimenti iniziati dalla data del 31 gennaio 2013. L'articolo in esame, riferendosi alle «impugnazioni» si applica anche ai reclami. Del resto, ai fini del Contributo Unificato, anche il reclamo è considerato strumento di impugnazione (v Circ. Min., 31 luglio 2002 n. 5).

P. Q. M.

Il Tribunale così provvede:

- 1) rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la ordinanza impugnata;
- 2) Condanna Xxxx Pietro a rifondere a Xxxx Carlo le spese di lite che si liquidano in € 1550,00 oltre cap ed iva
- 3) Dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico di Xxxx Pietro ” dell'obbligo di cui all'art. 13 comma I quater dpr 115/2002 e manda la cancelleria per gli adempimenti di rito

Così deciso nella camera di Consiglio del 04 dicembre 2013

Il Presidente

Il Giudice est.